



## COMUNE DI CARBONIA

### *Collegio dei Revisori*

#### Parere n° 3/2023

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di Gennaio, si è riunito - in modalità audio-conferenza - il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia,

Partecipano alla riunione:

Maria Laura Vacca – Presidente del Collegio

Pietro Soru – Componente

Maurizio Casti – Componente

In apertura di seduta, il Collegio, considerata la funzione ed il ruolo dell'Organo di Revisione Contabile in materia di programmazione del personale definito dalla normativa vigente, procede all'esame:

della proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 24-01-2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025

\*\*\*\*\*

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e della programmazione del fabbisogno di personale;

Visti in particolare:

l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni localisono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

*Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino odì trasferimento di funzioni e competenze.*

*Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

*Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale, "le amministrazioni pubbliche, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, indicando le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

l'art. 6-ter del D. lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017, recante disposizioni sulle linee di indirizzo per la pianificazione del fabbisogno di personale;

l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

*"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni"*

*ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

## CONSIDERATO

che il richiamato parametro della sostenibilità non ha comportato, come detto, l'abrogazione tacita delle norme sul contenimento della spesa, aggiungendosi ai parametri individuati dall'art. 1, comma 557 della legge finanziaria 2007;

che in attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 34/2019, il 17 marzo 2020 è stato emanato il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, ai sensi del quale, con decorrenza 20 aprile 2020, è possibile determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, facendo riferimento al nuovo sistema di determinazione delle soglie di virtuosità degli enti locali, introducendo così una deroga, soltanto apparente, ai limiti di cui alla legge finanziaria del 2007;

che la deroga deve essere interpretata, secondo l'orientamento ormai consolidato anche della **Giurisprudenza contabile (ex plurimis, Sezione Regionale di controllo Lombardia n. 164/2020)**, tenendo conto della diversa finalità che le disposizioni perseguono: difatti la nuova norma mira a responsabilizzare gli enti sulla previa verifica della sostenibilità della spesa di personale a tempo indeterminato, spesa – questa - destinata a storicizzarsi; al contrario l'obbligo di contenimento espresso dal richiamo dell'art. 1, comma 557 quater, in particolare, è rivolto all'intero aggregato “spesa di personale” che deve attenersi al rispetto del tetto fissato nella media della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011- 2013;

che proprio al fine di regolare tale potenziale interferenza tra le due discipline, l'art. 7 del D.M 17 marzo 2020 ha espressamente previsto che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 (per i comuni che presentano un'incidenza di spesa del personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia), non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 557 quater e dal comma 562 della legge 27 dicembre 2006, 296;

che il D.M. 17 marzo 2020 citato pertanto individui, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa, basato sulla individuazione di valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correntirelative agli ultimi tre rendiconti approvati;

che il comune di Carbonia, in base ai parametri del citato D.M., è classificato come comune virtuoso, il cui rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, si situa ben al di sotto del tetto percentuale stabilito per la fascia demografica dei comuni con popolazione tra i 10.000 e i 30.000 abitanti, pari al 27%, essendo pari al 15,54%;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), recante la disciplina vincolistica in materia di spese di personale, ai sensi del quale:

*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (comma 557);*

costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);

in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) - triennio 2011-2013;

l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato “*Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*,

che non sono previste, nella programmazione 2023-2025 allegata al presente provvedimento, nuove assunzioni a tempo determinato, e si procederà alla mera sostituzione delle risorse umane che, già assunte nella annualità precedenti per l'attuazione di servizi o progetti etero-finanziati nell'ambito delle politiche sociali, verranno a cessare per decorrenza del termine massimo di durata del contratto o per cessazione anticipata del rapporto di lavoro per altra causa (dimissioni, ad esempio, per presa di servizio presso altro ente);

che con la programmazione 2022- 2024 approvata con D.G.C. n. 17 del 1 marzo 2022, come modificata con Delibere di Giunta comunale nn. 254 e 268 rispettivamente del 28 novembre 2022 e del 6 dicembre 2022;

che le assunzioni previste nella programmazione 2022-2024 sono state portate a termine, eccezion fatta per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico ingegnere, cat. D, posizione economica D1, la cui procedura di selezione è attualmente pendente e un esecutore di cat. B la cui selezione è stata avviata dal locale Centro per l'impiego mediante scorrimento delle liste;

#### VISTE

le note prot. 1696 dell'11 gennaio 2023 e 1985 del 12 gennaio 2023 con le quali il Dirigente del Servizio finanziario ha comunicato che, in ragione delle criticità emerse in sede di predisposizione del progetto di bilancio, la spesa di personale sostenibile nel triennio 2023-2025 non può superare, allo stato attuale, l'importo pari a € 50.000,00 per il 2023, € 338.000,00 per il 2024 e € 353.000,00 nel 2025 a fronte di quanto necessario per dar corso alla sostituzione di tutte le risorse che verranno a cessare nel corso del medesimo triennio, pari, rispettivamente a 287.000,00 per il 2023, € 544.00,00 per il 2024, € 588.000,00 per il 2025;

#### CONSIDERATO

che le criticità del bilancio impongono all'Amministrazione di provvedere in questa sede ad una programmazione oculata delle assunzioni, funzionale in ogni caso a garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'attuazione del DUP;

che tale programmazione può essere aggiornata nel corso del triennio, qualora gli scenari finanziari dovessero modificarsi e/o l'Ente dovesse reperire ulteriori risorse di natura stabile o meno, con possibilità di anticipare le eventuali assunzioni previste per il 2024/2025;

#### DATO ATTO

che nel 2023 è prevista l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico ingegnere, cat. D per il II settore, già autorizzata con la programmazione 2022-2024, e l'assunzione di un esecutore di cat. B destinato al primo settore;

che il 31.05.2023 cessa l'incarico di un Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, T.U.E.L. e che la presente programmazione prevede la spesa per la copertura del posto per il prossimo triennio;

di programmare le ulteriori assunzioni con decorrenza dal 01.01.2024;

#### DATO ATTO

che nella predisposizione della presente programmazione si è tenuto conto delle esigenze manifestate da ogni settore, anche in relazione agli obiettivi, di carattere straordinario, che l'Amministrazione è chiamata a raggiungere nell'ambito dell'attuazione del PNRR;

alla luce delle sopra riportato, di programmare il fabbisogno del personale del triennio 2023-2025 prevedendo l'assunzione delle seguenti risorse:

Categoria	Descrizione	decorrenza			
			2023	2024	2025
C	Istruttore Amministrativo contabile (I/II settore)	01.01.2024	0,00	31.555,77	31.555,77
C	Istruttore amministrativo contabile (I- II settore)	01.01.2024	0,00	31.555,77	31.555,77
C	Istruttore Tecnico informatico – IV settore	01.01.2024	0,00	31.555,77	31.555,77
B	esecutore amministrativo contabile – cat. Protetta I settore	15.08.2023	10.548,63	28.129,69	28.129,69
C	Istruttore amministrativo IV settore	01.01.2024	0,00	31.555,77	31.555,77
C	Istruttore amministrativo di vigilanza	01.01.2024	0,00	33.057,40	33.057,40
C	Istruttore amministrativo IV settore	01.07.2024	0,00	15.777,88	31.555,77
D	Istruttore direttivo amministrativo cat. D-III settore	01.01.2024	0,00	34.243,56	34.243,56
D	Istruttore direttivo amministrativo – IV settore	01.12.2025	0,00	0,00	2.629,65
D	Istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale	01.12.2023	2.852,54	34.243,56	34.243,56
DIR	Dirigente	01.06.2023	35.929,46	61.593,36	61.593,36
<b>Totale</b>			<b>49.330,63</b>	<b>333.268,53</b>	<b>351.676,07</b>

POICHE'

sulla base delle esigenze dettate dagli obiettivi strategici del Comune di Carbonia e dalla necessità di assicurare la funzionalità dei servizi, della situazione contingente del personale attualmente presente in servizio, di procedere all'approvazione della programmazione del fabbisogno dipersonale relativa al triennio 2023-2025;

il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale verrà verificato di volta in volta in sede di assunzione rispetto ai seguenti obblighi:

rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;

rispetto del vincolo del contenimento della spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sopra già precisato;

approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

Categoria	Descrizione	decorrenza			
			2023	2024	2025
C	Istruttore Amministrativo contabile (I/II settore)	01.01.2024	0,00	31.555,77	31.555,77
C	Istruttore amministrativo contabile (I- II settore)	01.01.2024	0,00	31.555,77	31.555,77
C	Istruttore Tecnico informatico – IV settore	01.01.2024	0,00	31.555,77	31.555,77
C	esecutore amministrativo contabile – cat. Protetta I settore	15.08.2023	10.548,63	28.129,69	28.129,69
C	Istruttore amministrativo IV settore	01.01.2024	0,00	31.555,77	31.555,77
C	Istruttore amministrativo di vigilanza	01.01.2024	0,00	33.057,40	33.057,40
C	Istruttore amministrativo IV settore	01.07.2024	0,00	15.777,88	31.555,77
D	Istruttore direttivo amministrativo cat. D-III settore	01.01.2024	0,00	34.243,56	34.243,56
D	Istruttore direttivo amministrativo – IV settore	01.12.2025	0,00	0,00	2.629,65
D	Istruttore tecnico ambientale direttivo ingegnere	01.12.2023	2.852,54	34.243,56	34.243,56

<b>DIR</b>	Dirigente	01.06.2023	35.929,46	61.593,36	61.593,36
<b>Totale</b>			<b>49.330,63</b>	<b>333.268,53</b>	<b>351.676,07</b>

POICHE'

la programmazione rispetta i limiti imposti sia dalla legge 296/2006, art. 1, commi 557 e seguenti, nonché dalle nuove disposizioni, in materia di capacità assunzioni, di cui al D.L. 34/2019 successivo Decreto attuativo 17 marzo 2020;

CONSIDERATO

altresì che l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, relativo all'anno 2021, non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

che in relazione all'ultimo rendiconto approvato (consuntivo anno 2021) la situazione finanziaria dell'Ente, e delle spese di personale certificate dai rendiconti, risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento e che il Comune di Carbonia si colloca al di sotto del valore soglia definito dal suddetto DM 17 marzo 2020;

RAVVISATA

la necessità dell'ente di approvare il piano del fabbisogno del personale 2023-2025 e i suoi allegati, rispettivamente, prospetto limiti di spesa art. 1, comma 557, legge 296/2006; prospetto limite capacità assunzionali ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

che si prevede le seguenti assunzioni nel triennio 2023-2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Tutto ciò premesso

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;  
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il parere tecnico contabile dei responsabili dei servizi

Esaminata la proposta indicata in premessa prende atto che:  
la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, rispetta i limiti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e seguenti nonché il tetto delle capacità assunzionali individuate ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

ESPRIME


parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto in basa all'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano




improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Letto, approvato e sottoscritto.

***il Collegio dei Revisori***

Dott.ssa Maria Laura Vacca  


Rag. Pietro Soru  


Dott. Maurizio Casti  
